Guida al 730.
Il tuo esperto è in edicola.
• 100 risposte degli esperti
• I casi pratici
• La modulistica
Il Sole 24 ORE
www.ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE

NORME E TRIBUTI

Guida più CD ROM a soli 5,90 euro
oltre il prezzo del quotidiano.
Dal 15 aprile
con Il Sole 24 ORE
Il Sole 24 ORE
www.ilsole24ore.com

Le disposizioni già operative / Come cambiano le crisi di impresa

«Patto» preventivo semplificato

La procedura e le condizioni di ammissione diventano meno complesse

Il concordato preventivo gioca la carta della semplificazione. Il decreto legge 35/2005 sulla competitività contiene, infatti, all'articolo 2, la modifica della disciplina del concordato preventivo, contenuta nel titolo III della legge fallimentare (Rd 267/1942), compiuta per rendere più semplice, sia nella procedura che nelle condizioni di ammissione, l'accordo fra imprenditore in crisi e creditori per evitare il fallimento.

Le condizioni di ammissione. Le condizioni di ammissione al concordato preventivo indicate nell'articolo 160 della legge fallimentare sono state radicalmente riviste. In particolare, sono state eliminate le condizioni soggettive prima previste dalla legge, per cui non è più necessario verificare:

- l'iscrizione nel Registro imprese da almeno un biennio;
- l'assenza — nei cinque anni anteriori — di precedenti dichiarazioni di fallimento o ammissione a procedure di concordato preventivo;
- la mancanza di condanne per reati di bancarotta o di natura patrimoniale.

Necessario presentare un piano al tribunale

Inoltre, non è più richiesto che il debitore offra garanzie reali o personali per il pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari od offra ai creditori la cessione dei beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato.

Secondo la nuova disciplina, la condizione per l'ammissione alla procedura è la presentazione da parte dell'imprenditore che si trova in stato di crisi di un piano per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti il cui contenuto può essere assai vario, consistendo nella cessione in blocco dei beni (in tutto o in parte), in ipotesi di accollo dei debiti da parte di terzi o in operazioni finanziarie di natura staordinaria (attribuzione ai creditori o a società da questi partecipate di azioni, quote o obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito). Il piano potrà, quindi, contenere anche la proposta ai creditori di tramutare il credito in azioni della società in crisi o di ottenere strumenti finanziari legati a suoi risultati. La cessione ai creditori delle attività o di una loro parte potrà essere attuata anche con il conferimento di tali attività in società appositamente costituite che potrebbero essere lo strumento per consentire all'impresa di uscire dalla crisi.

In questa prospettiva assume evidente importanza la chiara formulazione del piano di ristrutturazione dei debiti da parte dell'imprenditore in crisi. Il nuovo articolo 161 impone al debitore di presentare con il ricorso al Tribunale contenente la domanda di ammissione al concordato e la formulazione del piano, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanzaria dell'impresa, uno stato analitico ed estimativo delle attività e dei beni aziendali avendo cura di farne emergere il reale valore e non quello meramente contabile. Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista (con i requisiti per essere nominato curatore) che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

La procedura. Il procedimento di ammissione al concordato preventivo è stato semplificato e reso più spedito. Le fasi in cui attualmente si articola il procedimento sono tre:

- la prima attiene all'ammissione del debitore alla procedura. Il nuovo articolo 163 prevede che il Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale dichiara aperta, con decreto non soggetto a reclamo, la procedura di concordato preventivo sulla base della semplice verifica della completezza e regolarità della documentazione, nominando giudice delegato e commissario giudiziale e ordinando la convocazione dei creditori;
- la seconda attiene all'approvazione del concordato da parte dei creditori. Il nuovo articolo 177 prevede che per l'approvazione del concordato così come ammesso dal Tribunale è sufficiente il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, mentre nella disciplina previgente la maggioranza richiesta era dei due terzi. Nel caso in cui esistano più classi di creditori la legge precisa che il tribunale può approvare il concordato, nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato il concordato qualora ritenga che i creditori dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili;
- la terza riguarda l'omologazione del Tribunale che viene pronunciata dal giudice in camera di consiglio con decreto motivato (non più con sentenza) una volta che lo stesso giudice abbia accertato la sussistenza della maggioranza richiesta.

Quorum più basso nel voto dei creditori

LUIGI FERRAJOLI